Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO "L. LUZZATTI" SAN POLO DI PIAVE
Via Roma, 38 - 31020 San Polo di Piave (TV) Tel. 0422/855062
C. F. 80012450260 - C. M. TVIC86000B - e-mail tvic86000b@istruzione.it

San Polo di Piave, 18 dicembre 2024

Circolare		Num.
Pr	X	207
SM	X	207

Agli Alunni e ai Genitori

Al Personale Docente
Al Personale ATA

p.c. Al Direttore.S.G.A.
Ai Collaboratori scolastici

Oggetto: DIVIETO DI FUMO NELLE SCUOLE

Si ricorda al personale scolastico e a tutta l'utenza che, in base al Decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, il divieto di fumo nelle scuole viene esteso, oltre che nei locali chiusi, anche alle aree all'aperto di pertinenza delle Istituzioni Scolastiche.
Si riporta il contenuto dell'art. 4 del D.L. 12/9/2013, n. 104, che stabilisce quanto segue:
comma 1) All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003. n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "*1-bis. Il divieto di cui al comma 1 è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie": quindi è vietato fumare sia nei locali interni sia nei cortili delle scuole;*
comma 2) *È vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l'impiego e i centri di formazione professionale*;
comma 3) *Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie* di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni sopra riportate, si ricorda che

È VIETATO:

1. Fumare negli spazi interni e nelle pertinenze esterne (giardini e cortili) di tutti i plessi dell'Istituto;
2. Utilizzare sigarette elettroniche nei locali chiusi e nelle pertinenze di tutti i plessi dell'Istituto.

Il divieto interessa tutto il personale scolastico, gli alunni e si estende ai genitori e visitatori eventuali che si trovino nelle aree di cui sopra.
Per quanto sopra, chiunque violi il divieto è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.
I responsabili di plesso, nonché i componenti lo STAFF della DS, sono tenuti alla massima vigilanza sul rispetto delle norme, segnalando alla scrivente, con la massima tempestività, eventuali episodi di violazione delle presenti disposizioni.

Si ringrazia per la collaborazione.

La Dirigente Scolastica
Emanuela Valurta
(firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93)